

I FONDI DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO

***LE MAGGIORI NOVITA' RIVENIENTI
DAL CCNL DI COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
2016 – 2018***

***con riferimenti a note Aran, Mef e pronunce della Corte dei Conti
(Fondo Personale B, C,D e Fondo EP)***

**Coordinamento Nazionale e Consiglio
Generale Nazionale – FGU GILDA UNAMS
Moltesilvano Lido (Pe), 17.05.2019**

1

Nicola Schiavulli
Responsabile Staff Relazioni Sindacali e
Contrattazione integrativa
Direzione Generale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

✓ **Parte Prima**

I CRITERI COSTITUTIVI DEI FONDI SECONDO IL NUOVO CCNL DI COMPARTO

✓ **Parte Seconda**

NORME DI CONTENIMENTO/DECURTAZIONE FONDI

Art. 64, comma 4, e art. 65, comma 4

✓ **Parte Terza**

SOMME NON UTILIZZATE O NON ATTRIBUITE

Art. 64, comma 6, e art. 66, comma 4

2

✓ **Parte Quarta**

LA SPERIMENTAZIONE – POSSIBILE ULTERIORE CRESCITA DEI FONDI

non soggetta al vincolo di cui all'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017

Il perché di questo incontro dal punto di vista del relatore

3

Contrattare comporta, per le Delegazioni, l'acquisizione di un habitus che prevede:

- ❑ Conoscenza della problematica oggetto di specifica trattativa
- ❑ Conoscenza dei soggetti (lavoratori) cui è rivolta la trattativa e dei profili socio-ambientali che li connotano
- ❑ Conoscenza della normativa contrattuale e legislativa

Ovverossia: su che cosa si sta contrattando?

QUINDI

- ❑ Conoscenza del singolo istituto contrattuale (nel senso letterale e nella sua possibile interpretazione, nonché applicazione), che presuppone la conoscenza degli istituti contrattuali allo stesso strettamente collegati.

CONOSCENZA DEI SOGGETTI (LAVORATORI) CUI È RIVOLTA LA TRATTATIVA E DEI PROFILI SOCIO-AMBIENTALI CHE LI CONNOTANO

Ovverossia: a chi è rivolto l'istituto contrattuale cui si intende dare applicazione?

QUINDI

Conoscenza dell'ambito lavorativo in cui i lavoratori operano

- ☐ se costituiscono o meno un gruppo omogeneo
- ☐ se hanno interessi differenti rispetto al medesimo istituto
- ☐ se nutrono particolari e diversificate aspettative e quali sono dette aspettative
- ☐ se il precedente accordo sul medesimo istituto li ha soddisfatti

Ovverossia: conoscenza della cornice normativa che presiede e sovrintende alla specifica trattativa

QUINDI

Costante aggiornamento delle cognizioni normative già in possesso

- ❑ **Parte Pubblica e Parte Sindacale**, ai fini di una migliore riuscita della trattativa **devono “muoversi” su di un terreno di comprensione reciproca.**
- ❑ **Devono poter parlare un “linguaggio” che sia intelligibile ad entrambi**, che presuppone **conoscenza** e **limiti** del terreno sul quale impostare, sviluppare e portare a termine la trattativa.
- ❖ Parte rilevante di quel terreno è la **conoscenza e la condivisione della norma**, anche per poterla adattare, nei limiti consentiti, alle finalità della trattativa!

PREMESSA

La disciplina relativa alla gestione dei Fondi attiene a 3 fasi:

- **costituzione** → atto unilaterale dell'Amministrazione
- **utilizzo** → trattativa negoziale
- **rendicontazione** → conto annuale

Soggetti intervenuti sulla materia

- Legislatore
 - Aran
 - Mef
- Corte dei Conti

MA PERCHE' LA MATERIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI HA DESTATO COSI' TANTA ATTENZIONE?

Vi sono al quesito due ordini di risposta

- accentuarsi della crisi economica e, quindi, necessità di realizzare poderosi risparmi sulla spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, che rappresenta una componente essenziale della dinamica della spesa pubblica;
- surplus di finanziamento delle risorse costituenti i Fondi, che ha determinato un incremento del trattamento retributivo accessorio, non quantificato in sede dei rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e con gli strumenti di programmazione del bilancio, che nei contratti decentrati/integrativi ha trovato il proprio fondamento, **causando una crescita non programmata della dinamica retributiva.**

DELIBERA CORTE DEI CONTI N. 51/CONTR/11 DEL 4.10.2011 – SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO (pagg. 6 e 8)

«L'evidenziato sempre maggior divario tra l'indice delle retribuzioni contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni e quello relativo alle retribuzioni di fatto ha mostrato come la principale causa dell'andamento incontrollato e disordinato della spesa di personale e della crescita retributiva complessiva, svincolata da qualunque riferimento a predeterminati parametri di compatibilità economica, fosse da imputare pressoché per intero all'andamento della contrattazione integrativa nei diversi comparti... «.

TANTO DA NON

«garantire il controllo della dinamica retributiva e la compatibilità della stessa con il quadro macroeconomico e con le scelte programmatiche».

a) individuazione delle fonti di finanziamento dei Fondi

è stata riscontrata la presenza, nei Fondi per il personale, di somme non consentite dalla contrattazione nazionale e molto spesso gli enti hanno attinto a risorse autonome di bilancio, in difetto dei presupposti richiesti dalla legge e dal C.C.N.L.;

b) modalità di utilizzo delle risorse (ripartizione dei fondi)

le risorse dei fondi sono state utilizzate per finanziare anche istituti retributivi anomali, in quanto non previsti dalla normativa di settore;

c) finanziamento delle progressioni economiche orizzontali (peo) con risorse variabili

le progressioni economiche sono state finanziate, invece che con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, con risorse aventi natura variabile (introiti conto terzi, risparmi sui compensi destinati annualmente a retribuire il lavoro straordinario, risparmi di gestione, ecc.);

d) mancato consolidamento delle risorse per le progressioni economiche orizzontali

le risorse con le quali è stata finanziata la progressione economica non sono state stabilmente detratte dal pertinente Fondo a partire dall'annualità successiva (transito al capitolo di bilancio dedicato al pagamento degli stipendi);

- ❖ ART. 68 CCNL '98-'01 «UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE»

Comma 3. *Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni.*

- ❖ Art. 1 LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Comma 193. *Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi*

e) (per i dirigenti)

crescita repentina della retribuzione accessoria (posizione e risultato) e violazione del principio di onnicomprensività. Si è riscontrata una crescita esponenziale delle retribuzioni del personale con qualifica dirigenziale, in misura di molto superiore al tasso d'inflazione.

TUTTO CIO' HA RESO SEMPRE PIU' LE ATTIVITA' DI COSTITUZIONE E DI RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DEI FONDI

- complesse
- delicate

Insomma, dette attività (costituzione e rendicontazione), inizialmente relativamente semplici, hanno finito con l'assumere una dimensione ipertrofica di particolare e, forse, inusitata complessità, spesso connotata da contorni di scarsa chiarezza e contraddittorietà.

PARTE PRIMA

I CRITERI COSTITUTIVI DEI FONDI SECONDO IL CCNL DI COMPARTO 2016-2018

articolo 63, le fonti di finanziamento del **Fondo** per il trattamento economico accessorio e la progressione economica del personale di categoria **B, C, D**.

articolo 65, le fonti di finanziamento del **Fondo per** il trattamento economico accessorio e la progressione economica del personale di categoria **EP**.

Gli articoli 64 e 66 sono, invece, dedicati ai criteri di utilizzo.

Tratteremo, in questa sede, la parte relativa ai tratti caratterizzanti la costituzione dei Fondi.

Quali sono le principali novità contenute nel CCNL relativamente ai due distinti Fondi, per quanto attiene alle fonti di finanziamento?

Andiamo ad elencarle

1. I criteri di distinto finanziamento dei due Fondi sono sostanzialmente speculari l'uno rispetto all'altro.
2. Ciascuno dei Fondi contempla la netta distinzione e separazione tra risorse stabili e risorse variabili.
3. Ciascuno dei Fondi incamera la ria ed il differenziale del personale di riferimento cessato. Quindi, il Fondo ex art. 63 acquisisce la ria ed il differenziale del personale di categoria B, C, D; il Fondo ex art. 65 acquisisce la ria ed il differenziale del personale di categoria EP. Ciascuno, pertanto, finanzia (in via esclusiva) la progressione economica del personale di riferimento.

Il comma 1 dei rispettivi articoli 63 e **65 consolida**, in prima applicazione, le risorse stabili costituenti ciascuno dei suddetti Fondi, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti nell'anno 2017.

La locuzione utilizzata, al riguardo, è inspiegabilmente diversa:

Art. 63, comma 1: *“A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo Fondo risorse decentrate, finanziato, in prima applicazione, dalle risorse **stabili** del precedente Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale, di cui all'art. 87 del CCNL 16/10/2008, come certificate dal Collegio dei revisori”.*

Art. 65, comma 1: *A decorrere dall'anno 2018, il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse **stabili** dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.*

La parola chiave, che differenzia le due formulazioni è il termine “**consolidato**” (art. 65). La parola *stabili* è, invece, presente in entrambi gli articoli.

In ogni caso, nella sostanza, le due formulazioni stanno a significare il compattamento delle risorse stabili (anno 2017), come certificate dal Collegio dei revisori dei conti, e la loro asseverazione a ciascuno dei medesimi Fondi a partire dall'anno 2018.

Tanto, ha importanti conseguenze anche in termini di **semplificazione** nella loro rappresentazione costitutiva, in applicazione di quanto previsto **dall'Atto di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica, con Direttiva del 6.7.2017, n. 39110** (ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001).

“In materia di Fondi per il salario accessorio, la contrattazione nazionale dovrà perseguire obiettivi di semplificazione amministrativa al fine di consentirne un utilizzo più funzionale a finalità di valorizzazione degli apporti del personale... . Il riordino e la razionalizzazione delle relative discipline dovranno realizzarsi, nel rispetto del limite complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, attraverso la individuazione dello stock di risorse certe e stabili e la contestuale semplificazione dei flussi annuali di risorse ad essi destinate...”.

Semplificazione, peraltro, che è necessario adottare nell'atto unilaterale annuale costitutivo dei Fondi, nonché nella relazione tecnico finanziaria accompagnatoria del Contratto Collettivo Integrativo (art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.).

Definizione: *trattasi di risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità che, una volta accertate, alimentano permanentemente – e nella medesima misura – il Fondo.*

R.I.A., in ragione di anno, del personale cessato nell'anno precedente a quello di costituzione del Fondo

Acronimo di Retribuzione Individuale di Anzianità. Secondo quanto stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n. 266 dell'08/05/1987 che ha istituito questo assegno, la RIA è un assegno determinato dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986.

La r.i.a, per le università, è stata prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 567/1987.

Risorse riassorbite ai sensi **dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:**

“Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.

Risorse di cui **all'art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, ove** le stesse siano stanziolate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del Fondo di interesse, **derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche del personale.**

Risorse corrispondenti ai differenziali retributivi tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento in quest'ultima, dei cessati dal servizio dell'anno precedente

Cessati categorie B, C e D, per quanto attiene al fondo ex art. 63.

Cessati categoria EP, per quanto attiene al fondo ex art. 65.

Risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie, con decorrenza 31/12/2018 e a valere dall'annualità successiva (ossia dall'anno 2019), con destinazione vincolata alle progressioni economiche (art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.2.2019, n. 12).

Definizione di MONTE SALARI (parere Aran 499 –15A1 e Dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL Università, b.e. 08-09)

*Somme pari a quelle corrisposte a titolo di **trattamento economico sia principale che accessorio, al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione, in un determinato anno.***

I dati utilizzati non dovranno tener conto degli emolumenti arretrati eventualmente corrisposti nell'anno 2015, relativi ad anni precedenti.

I dati dovranno ricomprendere anche il trattamento economico fondamentale, ed eventualmente accessorio, corrisposto nel medesimo anno ai **Collaboratori Esperti Linguistici**? La risposta è negativa se le risorse del Fondo non vengono utilizzate ANCHE per il trattamento economico accessorio dei **Collaboratori Esperti Linguistici**.

Sarebbe auspicabile che il CCNL 19-21 contenga un articolo che definisca che cosa si intende per MONTE SALARI

SINTESI POSTE DI NATURA STABILE

- **Risorse stabili anno 2017**
- **R.I.A., in ragione di anno, del personale cessato**
- **Risorse riassorbite, art. 2, comma 3, D.lgs 30 marzo 2001, n. 165**
- **Risorse art. 87 comma 2 CCNL del 16/10/2008, ove le stesse siano stanziare per stabili incrementi delle dotazioni organiche del personale**
- **Differenziali retributivi in ragione di anno del personale cessato**
- **Risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015**

Solo per Fondo B-C-D

- **Risorse per lavoro straordinario derivanti da stabili riduzioni delle risorse medesime**

POSTE DI NATURA VARIABILE

Definizione: *trattasi di risorse che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e, pertanto, possono subire, di anno in anno, variazioni sia di carattere positivo che di carattere negativo. Esse sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno.*

- **Risorse derivanti** dall'applicazione **dell'art. 43 della legge n. 449/1997**, anche per attività in conto terzi, ossia:

1) Risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni.

2) Risorse derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio.

3) Contributi da parte parte dell'utente in cambio di prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali (l'istruzione universitaria lo è, ai sensi dell'art. 1, L. n. 146/1990, e s.m.i.) o non espletate a garanzia di diritti fondamentali.

4) Obiettivi di risparmi di gestione con accantonamento di una quota, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.

- **Risorse derivanti** dalla quota di **risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111**

Mediante piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento

AL FINE DI REALIZZARE

Economie aggiuntive rispetto a quelle complessivamente già previste dalla normativa vigente alla data di emanazione del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98

che, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo»

Art. 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

1. *Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, ai sensi **dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di **cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)**, corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati (V. art. 20 e art 64, comma 3 C.C.N.L. 2016-2018).*
- **Risorse derivanti da disposizioni di legge** che prevedano **specifici trattamenti economici in favore del personale**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (entrata in vigore il 19.4.2016).

- **Risorse derivanti** dagli importi corrispondenti ai **ratei di RIA** e dei **differenziali retributivi** del personale della categoria cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni

- Cessati categorie B, C e D, per quanto attiene al fondo ex art. 63;
- Cessati categoria EP, per quanto attiene al fondo ex art. 65.

- **Risorse** di cui **all'art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008**, ove le stesse siano stanziare dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, **per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti**

- parere Aran al Comune di Scandicci, prot. n. 19932 del 18.6.2015, sia pur riferito al Comparto delle Funzioni Locali (già Comparto delle Regioni e Autonomie Locali);
- parere, sempre dell'Aran, reso all'Università di Bologna, prot. n. 7027 del 9.9.2016.

CONTENUTO PARERE ARAN ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

condizioni che rendono possibile il finanziamento del Fondo con le risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008

(in caso di attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti)

- a. l'incremento deve essere collegato all'adozione di piani o progetti di riorganizzazione comportanti uno o più obiettivi di miglioramento organizzativo o di attivazione di nuovi processi, nonché finalizzato ad una maggiore efficienza ed efficacia di uno o più servizi resi e riconducibili ad indicatori di performance organizzativa.
- b. si deve trattare di obiettivi che richiedono il concreto, diretto e prevalente apporto del personale.

c. la programmazione deve essere approvata dall'Organo di vertice dell'Ateneo.

d. occorre quantificare formalmente l'entità delle risorse necessarie per poter attuare la suddetta programmazione, nonché individuarne la relativa copertura.

e. la quantificazione dell'incremento deve essere correlata alle nuove esigenze organizzative, nel rispetto dei parametri di bilancio, evitando soluzioni tali da determinare aumenti percentuali eccessivi delle risorse di cui si tratta o delle retribuzioni accessorie medie pro-capite.

f. l'incremento delle nuove risorse deve avvenire in coerenza con il quadro legale di riferimento e nel rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di contenimento della spesa del personale relativamente all'anno per il quale viene deciso l'incremento stesso.

SINTESI POSTE DI NATURA VARIABILE

- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche per attività in conto terzi
- Risorse derivanti da risparmi in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111
- Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale
- R.I.A., in ragione di ratei, del personale cessato
- Risorse art. 87 comma 2 CCNL del 16/10/2008, ove le stesse siano stanziare per far fronte al maggiore impegno per l'attivazione di nuovi servizi o per l'accrescimento di quelli esistenti
- Differenziali retributivi, in ragione di ratei, del personale cessato

Solo per Fondo B-C-D

- Risorse per lavoro straordinario derivanti da risparmi accertati a consuntivo

Solo per Fondo EP

- Risorse derivanti da compensi attribuiti per incarichi aggiuntivi

VOCE DI FINANZIAMENTO DEL **SOLO FONDO EX ART. 63**

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

Se i compensi derivano da **stabili riduzioni** delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, vanno ad alimentare la quota di risorse stabili.

Se, invece, derivano dai **risparmi** accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario **nell'anno precedente**, vanno ad alimentare la quota di risorse variabili.

VOCE DI FINANZIAMENTO DEL **SOLO FONDO EX ART. 65**

RISORSE DERIVANTI DAI COMPENSI ATTRIBUITI AL PERSONALE DI CATEGORIA EP PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI CONFERITI DA TERZI
(ART. 75, COMMA 8, CCNL 2006-2009).

PARTE SECONDA

NORME DI CONTENIMENTO/DECURTAZIONE FONDI

ART. 64, COMMA 4, E ART. 65, COMMA 4

Norme contrattuali mutate da specifica norma legislativa

Entrambi gli articoli prevedono testualmente che:

“Nella costituzione del Fondo... le amministrazioni devono comunque applicare tutte le disposizioni di legge di contenimento che ne limitino complessivamente la crescita...”.

Ma quali sono state le disposizioni che, nel lungo periodo, hanno definito le citate misure di contenimento? Vediamole nel dettaglio, specificando per ciascuna di esse se vigenti o abrogate.

Nello specifico...

L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria anno 2006), art. 1, comma 189 e comma 191

Trattasi della prima misura di contenimento dei Fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale contrattualizzato (nello specifico, il personale delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università), la quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i medesimi Fondi non possano superare i rispettivi valori dell'anno 2004, al netto degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004 (combinato disposto dei commi 189 e 191 della L. n. 266/2005)

VIGENTE

D. L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, art. 67, comma 5

con l'art. 67, comma 5, del Decreto Legge n. 112/2008, modificativo del predetto comma 189, è stabilito che, con decorrenza dall'anno 2009, i ridetti Fondi non possano superare i rispettivi valori dell'anno 2004, ridotti del 10% (c.d. limite 2004 - 10%)

VIGENTE

**D. L. n. 78/2010 (entrata in vigore: 31.5.2010), convertito in L. n. 122/2010,
art. 9, comma 2 – bis**

Trattasi di una misura di contenimento che ha inciso in maniera considerevole e per un triennio (2011-2013) sulla quantificazione dei Fondi di cui trattasi. In sintesi, per ciascun anno del periodo di interesse, i Fondi non hanno potuto superare il corrispondente importo stabilito per l'anno 2010 e sono stati decurtati in misura proporzionale alla cessazione di personale come avvenuta anno per anno

NON PIU' VIGENTE

Vedasi la circolare Mef-Rgs del 15.4.2011, n. 12, e successive circolari sul conto annuale.

Metodo della semisomma

Percentuale riduzione Fondo 2011 ai sensi dell'art. 9 , comma 2-bis della legge n. 122/2010.

a	Personale all'1/1/2010	1490
b	Personale al 31/12/2010	1478
c	Valore medio (semisomma: $a+b/2$)	1484
d	Personale all'1/1/2011	1478
e	Personale al 31/12/2011	1470
f	Valore medio (semisomma: $d+e/2$)	1474
g	Percentuale di riduzione da applicare ($100-(f/c*100)$)	0,67

- ❑ La suddetta norma ha prorogato sino al 31/12/2014 (quindi di un ulteriore anno) la misura di contenimento dettata dal D. L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, art. 9, comma 2 – bis.
- ❑ La medesima norma, ancora, ha fatto registrare la cessazione della predetta misura di contenimento a decorrere dall'1/1/2015.
- ❑ **A decorrere dall'anno 2015, inoltre, ha previsto che “...le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.** In questo modo sono stati resi permanenti, a decorrere dall'anno 2015, i risparmi di spesa connessi all'applicazione del medesimo art. 9, comma 2 – bis, senza prevedere ulteriori limiti.

La citata norma, con decorrenza 1.1.2016 ha reintrodotto il meccanismo di decurtazione di cui al D. L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, art. 9, comma 2 – bis, con una piccola novità, come è dato di leggere testualmente: “...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

La novità è, infatti determinata dal fatto che il dato relativo alle cessazioni è temperato, di anno in anno, dal numero di unità di personale assumibile (n. di unità di personale assumibile come da programmazione del fabbisogno che può non coincidere con il n. di unità effettivamente assunte).

Metodo della semisomma

Percentuale riduzione Fondo 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge n. n. 208/2015: Legge di stabilità 2016.

a	Personale all'1/1/2015	1459
b	Personale al 31/12/2015	1455
c	Valore medio (semisomma: $a+b/2$)	1457
d	Personale all'1/1/2016	1455
e	Personale al 31/12/2016	1445
f	Assumibili	6
g	Valore medio (semisomma: $d+e+f/2$)	1453
h	Percentuale di riduzione da applicare ($100-(g/c*100)$)	0,27

Decreto Legislativo n. 75/2017 (entrata in vigore: 31.5.2017), art. 23 comma 2

Da ultimo, è stato stabilito che, a decorrere, dall'1/1/2017 l'ammontare dei fondi di cui trattasi non debba superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

Allo stato attuale pertanto

«l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

Si segnalano, infine, istituti di interesse delle Università non soggetti al vincolo di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

(trattasi di risorse escluse dal limite di crescita dei Fondi),

come da circolari del Mef – succedutesi nel tempo – e/o pronunce/deliberazioni della Corte dei Conti

- **incarichi aggiuntivi e «risorse conto terzi»** (Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 105/2018);
- **economie aggiuntive di bilancio derivanti da ulteriori processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi.** Trattasi, più in particolare, delle economie realizzate ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111 (Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 324/2014/PAR e Corte dei Conti Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 136/2017/PAR);
- **economie Fondo anno precedente** la costituzione del medesimo (Corte dei Conti Sezione di controllo per il Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR);

- **risparmi realizzati sui compensi per lavoro straordinario**, riferiti all'anno precedente la costituzione del Fondo (circolari Mef-Rgs – Conto Annuale);
- **compensi agli avvocati dipendenti per prestazioni professionali**, come disciplinati dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (Corte dei Conti Sezione Riunite, n. 51/2011 del 4.10.2011; Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 2/2013 del 13 dicembre 2012; Corte dei Conti Sezione di controllo per la Toscana, n. 259/2014 del 03.12.2014; Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria, n. 52/2016 del 05.05.2016; Corte dei Conti Sezione delle autonomie, n. 34/2016 del 28 novembre 2016);
- **incentivi per funzioni tecniche**, di cui all'articolo 113 della Legge 18.4.2016, n. 50 (su detto ultimo istituto, si registra l'intervento normativo come da articolo 1, comma 526 della Legge di bilancio per il 2018, oltre che la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, n. 6/2018 del 10.4.2018): decorrenza 1.1.2018;
- **incrementi previsti dai CCNL successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017**, se derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica (art. 11, D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in L. 11.2.2019, n. 12);

DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI n. 334/2018/QMIG del 24.10.2018 – sez. regionale di controllo per la Lombardia (pagg. 11 e seguenti) – Risorse di natura esterna all'Ente - Comparto Funzioni Locali

COMPENSI ESCLUSI DALL'OSSERVANZA DEL TETTO LIMITE PREVISTO DALL'ART. 23,
COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017

1) compensi accessori remunerativi di “*prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili*” le quali “*potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi*”

(filone interpretativo inaugurato da Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR, e che ha trovato seguito nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG):

❑ **incentivi tecnici** previsti dall'abrogato art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) e **compensi agli avvocati dipendenti** (attualmente disciplinati dall'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

2) compensi accessori aventi copertura in specifici finanziamenti provenienti da soggetti privati e dall'Unione Europea

(filone interpretativo adottato anche per altri limiti di finanza pubblica - cfr., per esempio, Corte conti, SSRR, deliberazione n. 7/CONTR/2011 - ed avente riferimento principale nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG)

I finanziamenti provenienti dall'Unione Europea possono ancora confluire nei Fondi???

«Sono oggetto di contrattazione integrativa

i criteri di utilizzo della quota riservata al Fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi e progetti comunitari (art 42, comma 3, lett b, CCNL)»;

Il CCNL non lo prevede espressamente (agli artt. 63 e 65) a meno che non si intenda che detti finanziamenti possano derivare da «disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale» (art 63, comma 3, lett.) c del CCNL.

Sarebbe auspicabile che il CCNL 19-21 contenesse un articolo che faccia chiarezza sulla materia

In ogni caso, recita la suddetta deliberazione Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 20/2017/QMIG :

gli emolumenti corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei,..., non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017

- **a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare**
- **diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive** rispetto all'attività istituzionale di competenza

➤ ... SEGUE

2) compensi accessori aventi copertura in specifici **finanziamenti provenienti da soggetti privati** e dall'Unione europea

Di recente, traendo spunto dai pronunciamenti nomofilattici sopra indicati, e soffermandosi sulla loro evoluzione nel corso del tempo, la **Sezione regionale di controllo per la Liguria** (deliberazione n. 105/2018/PAR) ha ritenuto che i compensi aventi fonte nei **contratti solitamente di sponsorizzazione**, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 possano essere esclusi dai limiti posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (ad esempio, copertura delle spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa sponsorizzata), ed a condizione che sia incentivato «l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza»

➤ ... SEGUE

DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI n. 334/2018/QMIG del 24.10.2018 – sez. regionale di controllo per la Lombardia

COMPENSI ESCLUSI DALL'OSSERVANZA DEL TETTO LIMITE PREVISTO DALL'ART. 23,
COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017

La **sintesi** che la Corte trae dalla molteplicità delle pronunce nomofilattiche depositate in materia è la seguente:

- **L'esclusione**, dal generale limite di finanza pubblica, **per i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge**, che individuano le risorse a tal fine destinate, **nei limiti in cui sia provata la neutralità di impatto sul bilancio dell'ente locale** (o, addirittura, **il conseguimento di risparmi**) **e destinate ex lege** (eventualmente intermediata dai CCNL di comparto) **ad una predeterminata categoria di dipendenti per la valorizzazione di attività ulteriori** (su un piano qualitativo e/o quantitativo) rispetto a quelle ordinariamente richieste.

PARERE MEF ALLA REGIONE LOMBARDIA (COMPARTO FUNZIONI LOCALI)
Nota del 18.12.2018, prot. n. 257831

COMPENSI ESCLUSI DALL'OSSERVANZA DEL TETTO LIMITE PREVISTO DALL'ART. 23,
COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017

- I) *risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente*
- II) *economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente se previste dal rispettivo CCNL*
- III) *incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016*
- IV) *compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all'art. 9, del decreto legge n. 90/2014*
- V) *sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997*

➤ ... SEGUE

VI) *fondi di derivazione dell'Unione europea*

VII) *piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011*

VIII) *le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/2018*

NON SONO RICOMPRESI NELL'ELENCO I RATEI DI RIA ...!

E PER CONCLUDERE QUESTA TERZA PARTE, SI SEGNA LA L'ART. 33, COMMA 2 DEL C.D. «**DECRETO CRESCITA**» (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34), CHE HA PREVISTO L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE IN SERVIZIO...

Dal «Il Sole 24 Ore» del 3 maggio 2019:

- ❑ *«Il decreto crescita ha riservato una bella e una cattiva notizia per il fondo decentrato dei Comuni, che sarà*
- ❑ *sicuramente oggetto di interpretazione per l'ultimo periodo inserito nell'articolo 33.*

- ❑ *La disposizione prevede una notizia positiva per gli enti che aumentano il proprio personale rispetto alla consistenza del 31 dicembre 2018, i quali dovranno procedere anche a un correlato aumento del fondo delle risorse integrative in misura proporzionale. La notizia è invece negativa per gli enti che riducono il proprio personale: **in questo caso il fondo seguirà di pari passo la riduzione in modo proporzionale al minor personale presente**»*

FONDO art. 63 CCNL 2016-2018: risorse decentrate per le categorie B-C-D – ANNO 2018		
	Descrizione	Importo
A	SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (B+C)	€ 3.531.859,00
B	RISORSE STABILI FONDO ANNO 2017 (art. 63, c. 1 CCNL 2016-2018) (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 3.492.909,00
	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO	
b1	Fondo 2004 (L. 266/05 art. 1 c. 189)	€ 1.780.300,00
b2	CCNL 2004-2005 art.5 c. 1 - 0,50% m.s. 2003 quota B-C-D	€ 122.962,00
b3	CCNL 2006-2009 art.87 c. 1 Lett. c) - 0,50% m.s. 2005 quota B-C-D	€ 139.647,00
b4	CCNL 2006-2009 art. 87 c. 1 lett. d) - RIA personale cessato a regime	€ 800.000,00
b5	CCNL 2006-2009 art. 87 c. 2 - attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	€ 650.000,00
C	INCREMENTI AL FONDO ANNO 2017 (CCNL 2016-2018, art. 63, c.2)	€ 38.950,00
c1	CCNL 2016-2018 art. 63 c. 2 lett. a) - RIA personale cessato dall'anno 2017	€ 38.950,00
D	SEZIONE II - RISORSE VARIABILI (d1+d2+d3+d4)	€ 633.600,00
d1	CCNL 2016-2018 art. 63 c. 3 lett. d) - RIA personale cessato rateo	€ 19.900,00
d2	CCNL 2016-2018 art. 63 c. 3 lett. d) - DIFFERENZIALE personale cessato rateo	€ 33.700,00
d3	CCNL 2016-2018 art. 63 c. 3 lett. a) - utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi (quota biennio 2015 e 2016)	€ 370.000,00
d4	CCNL 2016-2018 art. 63 c. 3 lett. e) - RISPARMI straordinario 2017	€ 210.000,00
E	SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO (e1+e2)	-€ 412.230,00
e1	Decurtazione L. 266/05 e s.m.i. ART. 1 C. 189 - Riduzione pari al 10% del fondo 2004 (b1)	-€ 178.030,00
e2	DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-€ 234.200,00
F	Totale risorse fondo lordo PEO (I) (A-E)	€ 3.119.629,00
G	Applicazione D.lgs 75/17 art. 23 c.2 : il fondo dell'anno 2018 è ricondotto alla misura del fondo dell'anno 2016. DECURTAZIONE : € 19.629,00	€ 3.100.000,00
	SEZIONE IV - SVILUPPI SUCCESSIVI	
H	Risorse fondo lordo PEO (II)	€ 3.100.000,00
I	Totale spesa PEO a bilancio	-€ 1.500.000,00
L	Totale risorse fondo netto PEO (III) (H-I)	€ 1.600.000,00
M	Totale Risorse variabili esenti dalla decurtazione (D)	€ 633.600,00
N	RISORSE FONDO NETTO PEO + RISORSE VARIABILI AMMONTARE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (L+M)	€ 2.233.600,00

SOMMA ESCLUSA DAL
TETTO 2016 ???SOMMA ESCLUSA DAL
TETTO 2016 ???SOMMA ESCLUSA DAL
TETTO 2016SOMMA ESCLUSA DAL
TETTO 2016Tetto limite anno 2016 è
pari a € 3.100.000,00

FONDO art. 65 CCNL 2016-2018: Retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP

Descrizione .. ANNO 2018		Importo
A	SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (B+C)	€ 725.800,00
B	RISORSE STABILI FONDO ANNO 2017 (art. 65, c. 1 CCNL 2016-2018) (b1+b2+b3)	€ 693.000,00
b1	Fondo 2004 (L. 266/05 art. 1 c. 189)	€ 600.000,00
b2	Ccnl 2004-2005 art.5 c.1 - 0,50% m.s. 2003 quota EP	€ 40.000,00
b3	Ccnl 2006-2009 art. 90 c.2 - 0,50% m.s. 2005 quota EP	€ 53.000,00
C	INCREMENTI AL FONDO ANNO 2017 (art. 65, c. 2 CCNL 2016-2018) (c1+c2)	€ 32.800,00
c1	Ccnl 2016-2018 art. 65,c.2 lett. a) - RIA personale cessato dall'anno 2017	€ 15.000,00
c2	Ccnl 2016-2018 art. 65,c.2 lett. d) - DIFFERENZIALE personale cessato dall'anno 2017	€ 17.800,00
D	SEZIONE II- RISORSE VARIABILI (d1+d2+d3)	€ 102.200,00
d1	Ccnl 2016-2018 art. 65, c.3 lett. d) RIA personale cessato rateo	€ 8.200,00
d2	Ccnl 2016-2018 art. 65, c. 3 lett. d) DIFFERENZIALE personale cessato rateo	€ 11.300,00
d3	CCNL 2016-2018 art. 65 c. 3 lett. a) utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi (quota biennio 2015 e 2016)	€ 82.700,00
E	SEZIONE III- DECURTAZIONE DEL FONDO	-€ 155.200,00
e1	DECURTAZIONE L. 266/05 e s.m.i. ART. 1 C. 189 - RIDUZIONE PARI AL 10% DEL FONDO 2004 (b1)	-€ 60.000,00
e2	DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-€ 95.200,00
F	FONDO (I) (A-E)	€ 570.600,00
G	FONDO (II) CON DECURTAZIONE D.lgs 75/17 art. 23 c. 2 : il fondo dell'anno 2018 è ricondotto alla misura del fondo dell'anno 2016. DECURTAZIONE : € 50.600,00	€ 520.000,00
H	Totale Risorse variabili esenti dalla decurtazione (E)	€ 102.200,00
I	TOTALE RISORSE FONDO (III) SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (G+H)	€ 622.200,00

SOMMA ESCLUSA DAL
TETTO DI SPESA ???SOMMA ESCLUSA DAL
TETTO DI SPESA ???SOMMA ESCLUSA DAL
TETTO DI SPESATETTO LIMITE
ANNO 2016

SI NUTRONO – ALL'ATTUALITA' –
PROFONDI DUBBI CIRCA L'ESCLUSIONE
DEI RATEI DI RIA E DI DIFFERENZIALE DAL
PERIMETRO APPLICATIVO DEL D.LGS. N
75/2017, ART. 23, COMMA 2, ANCHE
ALLA LUCE DEL PREDETTO PARERE MAEF
ALLA REGIONE LOMBARDIA

SOMME NON UTILIZZATE O NON ATTRIBUITE

ART. 64, COMMA 6, E ART. 66, COMMA 4

Il contenuto dei due suddetti articoli, ove il primo è riferito al Fondo del personale B, C, D ed il secondo al Fondo del personale EP, rappresenta anch'esso (in un certo senso) una **forma di finanziamento** dei Fondi medesimi.

“le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo,...”.

L'articolo in questione è di facile comprensione e sembrerebbe non lasciare spazi a dubbi interpretativi ed applicativi.

Tuttavia...

L'Aran

ha avuto modo di intervenire, nel passato, anche sul significato di detto disposto contrattuale, sia pur con riferimento al comparto Regioni e Autonomie Locali (art. 17, comma 5, CCNL dell'1.4.1999). In ogni caso, considerato che il contenuto degli articoli in questione è pressoché identico (art. 17, c.5, CCNL Reg. Aut. Locali – artt. 64, c. 6 e 66, c. 4 CCNL Istruz. e Ricerca), si può, a giusta ragione, fare riferimento all'orientamento dell'Aran anche per il comparto Istruzione e Ricerca.

Pure il **Mef**

è intervenuto sulla interpretazione del ridetto art. 17, comma 5, CCNL dell'1.4.1999, comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché, in generale, sui disposti contrattuali che prevedono la possibilità di trasferire all'esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate o non attribuite del Fondo.

L'orientamento complessivo è desumibile, tra l'altro, dalla seguente documentazione:

- risposta Aran (nota prot. n. 23868 del 30.10.2012) ad un quesito posto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- parere Aran RAL 1830 del 3.3.2016;
- nota Mef prot n. 4270 del 24.1.2013, di risposta ad un quesito posto dalla città di Chioggia (Ve);
- "Note applicative alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012: schema di relazione tecnico-finanziaria (versione aggiornata al 30 novembre 2012)", pagg. 4 e 5.

L'orientamento dell'**Aran** e del **Mef** può essere esposto nei sottostanti punti:

59

- a. sono da considerare allo scopo **unicamente le somme definitivamente non utilizzate del Fondo anno precedente**, come certificato dal preposto Organo (non possono essere cioè considerate somme definitivamente non utilizzate quelle per le quali, per qualsivoglia ragione, anche di contenzioso, l'Amministrazione non abbia certezza giuridica di definitivo mancato utilizzo);
- b. sono da considerare allo scopo **unicamente le risorse che emergono da una formale ricognizione amministrativa**, certificata dall'organo di controllo, volta a confrontare le poste autorizzate nel Fondo a suo tempo certificato con le somme effettivamente utilizzate, come da scritture contabili dell'Amministrazione;
- c. **le somme così determinate vanno depurate** delle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell'anno successivo (es., i risparmi realizzati a fronte dei primi 10 giorni di malattia del dipendente ex art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008);
- d. l'incremento consentito (delle risorse dell'anno successivo) ha natura "*una tantum*" **e, comunque si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili**, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;

e. per effetto della loro particolare natura **solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili** in relazione agli anni di riferimento, **possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili.**

f. **le risorse variabili** sono quelle che si possono quantificare in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio. **In virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile** (sia il loro stanziamento che l'entità delle stesse possono variare da un anno all'altro), **le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento.**

Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale;

- ❑ (al riguardo si vedano, da ultimo, la deliberazione n. 164/2018/PAR, del 12.12.2018, della Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per la Puglia e la pronuncia n. 7/2019, del 19.12.2018, della Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per il Lazio)

g. le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell'anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse da quelle richiamate alla lettera f), **ove effettivamente non utilizzate nell'anno seguente, possono esserlo**, eventualmente, di fatto, **anche in anni successivi** o a distanza di tempo rispetto a quello in cui si è determinato il mancato utilizzo che le ha determinate;

h. poiché le risorse variabili di cui si tratta hanno carattere di variabilità e non possono essere consolidate, **le stesse non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili** (progressioni economiche; posizioni organizzative; ecc.).

LA SPERIMENTAZIONE – POSSIBILE ULTERIORE CRESCITA DEI FONDI NON SOGGETTA AL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 23, C. 2, D. LGS. N. 75/2017

ART. 63, COMMA 5, E ART. 65, COMMA 5

Gli articoli di cui sopra prevedono che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali individuate ai sensi dell'art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del ... Fondo,, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina può essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate”.

LA SPERIMENTAZIONE – POSSIBILE ULTERIORE CRESCITA DEI FONDI NON SOGGETTA AL VINCOLO DI CUI ALL'ART. 23, C. 2, D. LGS. N. 75/2017

- ❑ art. 23, comma 4, D. Lgs. n. 75/2017 riguarda le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane
- art. 23, comma 4-bis, D. Lgs. n. 75/2017 (introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205) riguarda le **Università statali**
- ❖ In applicazione dell' art. 23, comma 4, D. Lgs. n. 75/2017 (Regioni a statuto ordinario e Città metropolitane) è stato emanato il D.P.C.M. 8 marzo 2019 in G.U. n. 103 del 4-5-2019 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 4.5.2019)

Circa due anni dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 75/2017

D.P.C.M. 8 marzo 2019 in G.U. n. 103 del 4-5-2019**articolo1**

«Per l'anno 2018, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:

.....

.....»

La comprensione del dettato normativo (ART. 63, COMMA 5, E ART. 65, COMMA 5, CCNL) risulta di più facile lettura se lo si scompone in sotto sezioni:

➤ ***A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale,...***

❑ La norma ha una **efficacia limitata nel tempo**: ha validità per il triennio 2018-2020.

Tanto, sta a significare che le università potranno avvalersi dei vantaggi contenuti nella norma (avviare e monitorare la sperimentazione) soltanto per un triennio, al termine del quale, con ogni probabilità, la “finestra temporale” sarà chiusa.

❑ La norma **ha portata sperimentale**: il percorso di acquisizione dei predetti vantaggi è tutto da costruire e sarà certamente sottoposto a step di verifica al vertice (Mef – Miur).

➤ *Le università statali individuate ai sensi dell'art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75...*

❑ Le Università da ammettere alla sperimentazione saranno scelte **con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita** la Conferenza dei rettori delle università italiane

SI SEGNALE CHE, AD OGGI, IL PREDETTO D.P.C.M. NON RISULTA EMANATO

- *possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del ... Fondo,, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile,*
- ❑ Alle Università così individuate sarà concesso il vantaggio di **poter far crescere** sia il **Fondo B, C, D** sia il **Fondo EP** di una posta di entità variabile in una quantità non eccedente una percentuale delle rispettive componenti stabili.
- ❑ L'elemento di gran lunga più interessante è dato dalla circostanza che la percentuale di **incremento** dei Fondi **avverrà non tenendo conto della misura restrittiva** oggi vigente, ossia della invalicabilità del c.d. *"tetto limite 2016 "*.

- *...Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal citato art. 23, comma 4-bis.*

Il riferimento è ai requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione, tenendo conto dei seguenti parametri:

- il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva (tutta da definire);
- l'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (detto indicatore è calcolato rapportando le **spese complessive di personale** di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei **contributi statali per il funzionamento** assegnati nello stesso anno e delle **tasce, sopratasse e contributi universitari**. In altri termini, la spesa per il personale nell'anno di riferimento non deve eccedere l'80% della suddetta somma algebrica);
- l'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012.

-***La presente disciplina può essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate***

- ❑ L'applicazione del disposto normativo è, ovviamente, subordinata al completamento dell'iter procedurale descritto nel disposto medesimo, ossia all'emanazione dei previsti decreti.
- ❖ Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni previste dal comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

(TESTI ULTIMATI E REVISIONATI ALLA DATA DEL 9 MAGGIO 2019)

Impaginazione grafica e assistenza
a cura di
Gabriella Di Pietro
Staff Relazioni Sindacali e
Contrattazione integrativa
Direzione Generale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro